



Oggetto: ASD in regime 398 innalzato il limite per l'utilizzo del contanti

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 23/12/2014 art.1 comma 713) ha modificato l'art. 25, della legge 133/1999, portando ad un importo pari o superiore a **1.000 euro** la soglia oltre la quale vige l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie (non più i 516,46 euro).

Come noto, infatti, l'articolo 25, comma 5 della Legge 133/1999, prima del 01.01.2015 stabiliva che:


"I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli".

Ciò significa che il limite massimo consentito per i pagamenti in contanti da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno optato per l'applicazione della disciplina, di cui alla legge n. 398/1991, è allineato, a decorrere dal 1 gennaio prossimo, al limite massimo previsto per le transazioni in contanti di qualsiasi operatore commerciale.

L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta, **decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398**, nonché l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065

Quindi a partire dal 1 gennaio 2015 i versamenti ai soggetti in questione, comprese le erogazioni, i contributi concessi a qualsiasi titolo, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, di importo superiore a € 1.000,00 vadano eseguiti:

- tramite **c/c bancari o postali** intestati alla società / ente;
- mediante **carte di credito o bancomat**.



Le medesime modalità operative devono essere rispettate per l'effettuazione dei pagamenti di importo superiore a € 1.000,00 eseguiti dai citati soggetti relativamente all'attività istituzionale, compresi quelli effettuati a favore di atleti / allenatori / collaboratori di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R.

SI consiglia, in ogni caso, di ricorrere il meno possibile al contante: gestire per cassa importi di tale entità può portare ad errori oltre ad essere in ogni caso una modalità sempre meno attendibile per l'Erario.

Rimane aperto il tema dei soggetti effettivamente interessati dalla norma in quanto letteralmente la disposizione in esame (art.25 L.133/1999) fa riferimento esclusivamente ad associazioni e società sportive dilettantistiche ma si ricorda che l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 19/11/2014 n.102) ha viceversa affermato l'estensione della norma a tutti gli enti non commerciali che applicano il regime agevolato, di cui alla legge 398/1991.